

## Carta sociale europea Torino, 18 ottobre 1961

( Ratificata e resa esecutiva con L. 3 luglio 1965, n. 929).

### PREAMBOLO

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

*Considerando* che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale, specialmente per la difesa e lo sviluppo dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

*Considerando* che ai termini della Convenzione per la Difesa dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e del Protocollo aggiuntivo, firmato a Parigi il 20 Marzo 1952, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno convenuto di assicurare ai loro popoli i diritti civili e politici e le libertà specificate in questi strumenti;

*Considerando* che il godimento dei diritti sociali deve essere assicurato senza alcuna discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione pubblica, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

*Decisi* a fare in comune tutti gli sforzi per migliorare il livello di vita e per promuovere il benessere di tutte le categorie delle loro popolazioni, tanto rurali, quanto urbane, mediante adeguate istituzioni e realizzazioni;

*hanno convenuto* quanto segue:

### PARTE PRIMA

Le Parti contraenti riconoscono come obiettivi di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo idoneo, sul piano nazionale e sul piano internazionale, la realizzazione di condizioni adatte ad assicurare l'esercizio effettivo dei diritti e dei principi seguenti:

1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi da vivere con un lavoro intrapreso liberamente.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro.
4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri loro, come ai loro familiari, un tenore di vita soddisfacente.
5. Tutti i lavoratori e gli impiegati hanno il diritto di associarsi liberamente in organizzazioni nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e impiegati hanno diritto a contrattare collettivamente.
7. I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad una protezione speciale contro i pericoli fisici e morali ai quali essi sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, e le altre lavoratrici, nei casi che lo richiedano, hanno diritto ad una protezione speciale nel loro lavoro.
9. Ogni persona ha diritto a mezzi appropriati di orientamento professionale, in prospettiva di scegliere una professione conforme alle proprie attitudini personali e ai propri interessi.
10. Ogni persona ha diritto a mezzi appropriati di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di beneficiare di tutte le misure che le permettano di fruire del migliore stato di salute possibile.
12. Tutti i lavoratori e i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.

13. Ogni persona carente di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria.

14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.

15. Ogni invalido ha diritto alla formazione professionale e alla riabilitazione professionale e sociale, qualunque siano l'origine e la natura della sua invalidità.

16. La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata per assicurare il suo pieno sviluppo.

17. La madre ed il fanciullo, indipendentemente dalla situazione matrimoniale e dai rapporti familiari, hanno diritto ad una protezione sociale ed economica adeguata.

18. I cittadini di una Parte contraente hanno il diritto di esercitare sul territorio di un'altra Parte ogni attività remunerativa su un piano di parità con i cittadini di quest'ultima, con riserva di restrizioni fondate su seri motivi di carattere economico e sociale.

19. I lavoratori migranti cittadini di una Parte contraente e i loro familiari hanno diritto alla protezione e all'assistenza sul territorio di ogni altra Parte contraente.

## PARTE SECONDA

Le Parti contraenti s'impegnano a considerarsi vincolati, così come previsto nella Parte terza, per gli obblighi derivanti dagli articoli e dai paragrafi seguenti.

7. (*Diritto dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione*). - Per assicurare l'esercizio effettivo dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

1. A fissare a 15 anni l'età minima per l'ammissione al lavoro, pur essendo ammesse deroghe per i fanciulli impiegati in determinati lavori leggeri, che non presentino il pericolo di arrecare danno alla loro salute, alla loro moralità e alla loro educazione;

2. A fissare una età minima più elevata di ammissione al lavoro per alcune occupazioni determinate considerate come dannose o insalubri;

3. A vietare che i fanciulli sottoposti ancora all'obbligo scolastico siano impiegati in lavori che impediscano loro di beneficiare pienamente di questa istruzione;

4. A limitare la durata del lavoro dei fanciulli al disotto dei 16 anni in modo che essa corrisponda alle esigenze del loro sviluppo e, più particolarmente, ai bisogni della loro formazione professionale

5. A riconoscere il diritto dei giovani lavoratori ed apprendisti ad una retribuzione equa o ad un'indennità adeguata;

6. A prevedere che le ore consacrate dai giovani alla loro formazione professionale durante la durata normale del lavoro, con il consenso del datore di lavoro, siano considerate come comprese nella giornata lavorativa;

7. A fissare ad un minimo di tre settimane la durata delle ferie annuali retribuite per i lavoratori al disotto dei 18 anni;

8. A vietare l'impiego dei lavoratori al disotto dei 18 anni in lavori notturni, eccezione fatta per alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale;

9. A prevedere che i lavoratori al disotto dei 18 anni occupati in alcuni lavori determinati dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale debbano essere sottoposti ad un controllo medico regolare;

10. Ad assicurare una protezione speciale contro i danni fisici e morali ai quali i fanciulli e gli adolescenti sono esposti, e specialmente contro quelli che derivano in maniera diretta o indiretta dal loro lavoro.

8. (*Diritto delle lavoratrici alla protezione*). - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle lavoratrici alla protezione, le Parti contraenti si impegnano:

1. Ad assicurare alle donne, prima e dopo il parto, un riposo di una durata totale di almeno 12 settimane, mediante congedi pagati , mediante prestazioni adeguate di sicurezza sociale, o mediante prestazioni finanziate con fondi pubblici;

2. A considerare come illegale per un datore di lavoro di notificare il suo licenziamento ad una donna durante l'assenza per maternità o in una data tale che il periodo di preavviso termini durante detta assenza;

3. Ad assicurare alle madri che allattano i loro bambini riposi intermedi sufficienti a questo scopo;

4. a) A regolamentare l'impiego della manodopera femminile nel lavoro notturno nelle occupazioni industriali;

b) A vietare ogni impiego di manodopera femminile nei lavori di sottosuolo nelle miniere o, se è il caso, in tutti i lavori che non siano adatti a questa manodopera, per il loro carattere dannoso, insalubre o fastidioso.

9. (*Diritto all'orientamento professionale*). - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'orientamento professionale, le Parti contraenti s'impegnano a procurare o promuovere, in caso di bisogno, un servizio che aiuterà tutti, compresi gli handicappati, a risolvere i problemi relativi alla scelta di una professione o al miglioramento professionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'interessato e della relazione tra le stesse e le possibilità del mercato di lavoro; questo aiuto dovrà essere fornito, gratuitamente, tanto ai giovani, compresi i ragazzi in età scolare, quanto agli adulti.

16. (*Diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica*). - Per realizzare le condizioni di vita indispensabili al pieno sviluppo della famiglia, cellula fondamentale della società, le Parti contraenti si impegnano a promuovere la protezione economica, giuridica e sociale della vita familiare, specialmente per mezzo di prestazioni sociali e familiari, di disposizioni fiscali, di incoraggiamento alla costruzione di alloggi adeguati ai bisogni delle famiglie, di aiuti alle giovani coppie e di ogni altra misura idonea.

17. (*Diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale ed economica*). - Per assicurare l'esercizio effettivo del diritto della madre e del fanciullo ad una protezione sociale

ed economica, le Parti contraenti prenderanno tutte le misure necessarie ed adeguate a questo fine, ivi compresa la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi idonei.